

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Appello nominale — Congedi — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo allo stato degli uffizii — Redazione di un nuovo titolo Uffiziali rimossi — Articolo 29 — Approvazione dei paragrafi 1° e 2° — Reiezione dell'emendamento del senatore Alfieri sul paragrafo 3° e adozione del paragrafo stesso — Articolo 2 — Reiezione dell'emendamento del senatore Chiodo — Approvazione degli articoli 2, 13, 14, 16, 19 e del paragrafo 3° dell'articolo 23 stati sospesi — Articolo 30 — Emendamento del senatore Chiodo e De Fornari — Adozione dell'articolo e dell'emendamento del senatore De Fornari — Articoli addizionali del senatore D'Arvillars — Rinvio dei medesimi alla Commissione — Approvazione degli articoli 31 al 41 — Articolo 42 — Emendamento della Commissione — Osservazioni dei senatori Bava, Colli e del ministro della guerra — Rinvio del medesimo alla Commissione — Discussione sull'ordine del giorno.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.
Si legge il processo verbale dell'ultima tornata.

SUNTO DI PETIZIONI.

CIBBARIO, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

379. Cattaneo Nicolò Eustachio, chiede sia presa in considerazione l'operetta del cavaliere Vegezzi Ruscalla intitolata: *Examen de la ligne du chemin de fer projeté entre Gènes et l'Allemagne, et proposition d'une ligne plus convenable*. Turin, avril 1850, chez P. Marietti.

380. Sana Girolamo, di Varallo, chiede che il Senato prenda in considerazione le ragioni militanti in favore della Valsesia compendiate in due suoi opuscoli che egli presenta alla Camera.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno mandate alle rispettive Commissioni.

APPELLO NOMINALE.

PRESIDENTE. Prego uno dei senatori segretari a procedere all'appello nominale per riconoscere quali sieno i senatori assenti.

(Il segretario Maestri procede all'appello nominale, per cui risultano mancati i senatori):

Gattinara di Breme — Gioia — San Marzano — Giulio — Cataldi — Maffei — Collet — Malaspina — Di Pamparato — Musio — Dalla Valle — Di Calabiana — De Fornari — Nigra — D'Angennes — Oneto — D'Azeglio — Plana — Della Marmora — Piazza — D'Oria — Quarelli — Di Castagnetto — Riberi — Fantini — Sauli — Franzini — Serra — Gattino — Torrielli.

(Finito l'appello, entra il senatore De Fornari.)

Siamo solamente 42; mancano perciò ancora due; io propongo al Senato di voler aprire la discussione sul titolo VI della legge. In questo intervallo il numero si compirà.

RICHIAMO SUL PROCESSO VERBALE. — CONGEDI.

ALFIERI. Io domanderei prima la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Desidererei far osservare che laddove è detto che io aderiva all'emendamento proposto dal signor senatore De Fornari non si fa cenno della considerazione per la quale mi trovai condotto a questa adesione, e desidererei tanto più che questa considerazione fosse accennata, inquantochè ho trovato che altrove mi si è fatto dire il contrario da quanto intendeva. Io aderiva all'emendamento del signor senatore De Fornari per la soppressione delle parole è restituito alla vita civile, perchè, considerato che laddove la legge ha inteso che i militari, cessando dall'attività, restino soggetti alla disciplina militare, esso lo ha detto espressamente, era indotto a credere che laddove una simile disposizione non veniva richiamata, non doveva intendersi mantenuta questa suggestione alla disciplina; tale era il motivo che mi faceva concludere perchè il Senato adottasse la soppressione proposta dal senatore De Fornari.

(La rettificazione è ammessa.)

PRESIDENTE. Io aprirei intanto la discussione sul titolo VI.

DI BENEVELLO. Domando la parola sull'articolo 29.

PRESIDENTE. L'articolo 29 essendo stato rigettato, l'ordine del giorno porta la discussione dell'articolo 30 che è il primo del titolo VI.

(Entrano i senatori Giota e Quarelli.)

Essendo ora il Senato in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

(Si dà lettura di due lettere: l'una del senatore Piazza, il quale domanda un congedo per 20 giorni; l'altra del senatore Franzini che lo chiede di due mesi per motivi di salute.)

(Sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLO STATO DEGLI UFFICIALI.

PRESIDENTE. Compiuta la votazione del titolo V, sottra il titolo VI, il quale è esclusivamente destinato agli uffiziali rimossi.

La Commissione ha presentato la seguente redazione:

« Danno luogo a rimozione le mancanze contro l'onore e la mala condotta abituale.

« La rimozione per ragione di disciplina avrà luogo per

decreto reale sulla relazione del ministro di guerra e marina, e dietro il parere del Consiglio di disciplina, di cui è parlato nell'alinea dell'articolo precedente.

« Le mancanze sopra indicate portano con sè la privazione del grado e l'uso dell'uniforme colla conservazione però dell'assegnamento di riforma (ovvero di cui all'articolo 38). »

Debbo però far notare al Senato che queste disposizioni sono state, si può dire, parte votate espressamente e parte sottintese nella votazione già fatta di articoli precedenti, quanto che, allorché si votò il primo alinea dell'articolo 28, che poi si tolse dal titolo V, si approvò una parte di queste disposizioni. Così pure allorché si riservò il paragrafo 6 dell'articolo 27, concernente la mala condotta abituale, e si rigettò l'emendamento Bava; così egualmente allorché si riprese il paragrafo 6 dell'articolo 1; di modo che, come dissi, tutte queste disposizioni sono già dal Senato approvate. Siccome però la redazione, non in sostanza, ma nelle parole, è alquanto differente, così io credo di doverla mettere ai voti, se non vi ha chi chieda la parola.

STARA. Farò semplicemente osservare che in tutte le altre categorie si della giubilazione, come dell'aspettativa e della riforma, si comincia colla definizione della categoria, cioè si definisce che cosa significa l'uffiziale in aspettativa, l'uffiziale giubilato, ecc. La rimozione sola non conterrebbe la definizione, cioè non direbbe, come nelle altre categorie, che cosa sia la rimozione dell'uffiziale. In questa parte il progetto si allontana da tutte le altre.

PRESIDENTE. Credo debito mio il farle osservare non essere necessario di classificare come categoria la rimozione, perchè l'uffiziale rimosso non è più uffiziale.

Nelle altre categorie *in aspettativa, giubilati, riformati* havvi sempre uffiziali militari; ma i rimossi non fanno categoria, ma esclusione da ogni categoria.

La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. L'aveva domandata per fare la stessa osservazione, cioè che i rimossi non formano una categoria, ma una negazione.

PRESIDENTE. Per semplificare metterò ai voti il primo paragrafo.

Chi approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Paragrafo 2.

Io proporrei di togliere per ragione di disciplina e direi la rimozione, ecc.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Dunque leggerò rimozione per decreto reale.

Se non si chiede la parola, lo pongo ai voti.

(È adottato.)

Paragrafo 3.

ALFIERI. Non vorrei meritare il rimprovero di un'eccessiva insistenza; pur tuttavia non credo poter fare a meno di rinnovare un'osservazione già da me fatta, la quale trova nuovamente luogo nella compilazione del paragrafo testè letto, dove si dice: « perde il grado e l'uso dell'uniforme. »

Se qui facciamo questa differenza, pare che in altro caso potesse essere diviso il grado dall'uso dell'uniforme. Ora mi sembra che fu unanimemente convenuto nell'ultima nostra tornata che l'uso dell'uniforme non poteva esistere separatamente dal grado.

Mi pare perciò che sarebbe meglio terminare l'articolo senza il cenno dell'uso dell'uniforme, altrimenti si contraddirebbe quello che fu ammesso antecedentemente.

DI SONNAZ. Se non vi fossero uffiziali ritirati che hanno

conservato l'uniforme starebbe benissimo l'osservazione testè fatta; ma siccome questa categoria esiste già in quei tali che si sono ritirati coll'uso dell'uniforme, come, per esempio, in quelli che hanno chiesto il congedo, così parmi non accettabile la proposta del preopinante.

CIBRARIO. Il ministro della guerra l'altro ieri ha dichiarato esservi uffiziali, a cui fu concesso non il grado, ma il semplice uso dell'uniforme...

Voci. Non vi è...

CIBRARIO. Mi pare che quando io ho richiamato tal cosa all'attenzione del Senato il ministro non abbia contraddetto...

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non saprei precisare se sia una categoria o no. So che questo è un uso antico e che finora non fu abrogato. E ciò è così vero, che io ho recato meco il progetto di un articolo da aggiungere alla legge onde questa cosa sia definita. Io veggio che lasciarla così non istà. Il fatto però si è che ad alcuni nel domandare le dimissioni si lasciò il grado, ad altri si lasciò solamente l'uso dell'uniforme.

DI POLLONE. Non può essere che un modo di esprimere dell'incaricato di compilare la provvidenza sovrana, poichè io domando: come si può aver uniforme senza grado?

Non mi pare che ciò sia possibile. Io non contesto quanto dice il signor ministro, ma è chiaro che quegli che è incaricato di compilare il favore concesso all'uffiziale che si ritira metterà nel regio rescritto la concessione dell'uniforme con un grado, ovvero semplicemente un grado, il quale non può mai andare disgiunto da un uniforme che lo esprima, altrimenti il favore non avrebbe senso, mancando della dimostrazione materiale dell'ottenuto favore.

LA MARMORA, ministro della guerra. Torno a dire che è una cosa abusiva ed anche poco confacente alla disciplina. Chi aveva avuto un grado nell'armata credeva di conservare una specie di diritto per rientrarvi almeno abusivamente, non essendovi leggi o decreti che approvino questa cosa.

Ripeto pertanto che abusivamente si è stabilito così, cioè che chi ha un grado abbia una specie di diritto per poter rientrare, e chi non ha il grado, ma semplicemente l'uso dell'uniforme, non ha diritto di sorta.

DELLA TORRE. Parni che vi siano motivi per cui si potrebbero lasciare le due espressioni di grado e di uniforme.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io desidererei appurato che questo abuso fosse levato, perchè in esso veggovi molti inconvenienti.

Ecco in questo proposito quanto io proponevo di aggiungere alla legge o in questo articolo o in un altro: « D'or innanzi non saranno conferiti ad alcun uffiziale nè gradi onorari, nè uso della divisa di un grado di cui egli non sia effettivamente rivestito. »

Questo è quanto io propongo per l'avvenire; ma per il passato non si può nè spogliare quelli che hanno un grado, nè dare il grado a quelli che hanno semplicemente l'uso dell'uniforme, e perciò è forza lasciarle come sono.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al generale Di Saluzzo.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Io mi associo a quanto diceva il ministro della guerra, perchè questo è uso antico.

Quando io reggeva la segreteria della guerra c'era già questa categoria d'uniforme senza grado, ed in specie c'era per tutte le persone che, essendo addette alle legazioni straniere, si volevano fregiare d'un distintivo militare senza dar loro nessuna pretesa nè diritto di entrare poi nell'effettivo della paga quando tornavano, ed il signor marchese Alfieri, che era del numero, avrà ciò tuttavia presente alla memoria. Debbo

anzi aggiungere che questo si praticava già fin dai tempi del re Vittorio Emanuele I.

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Ho domandato la parola solamente per aggiungere che alcune volte si conferiva, per esempio, ad un capitano il diritto di far uso dell'uniforme di maggiore senza però conferirgli questo grado.

DI POLLONE. Vorrei aggiungere una sola parola a quanto dice il senatore Saluzzo. Per coloro i quali non avevano veramente fatto carriera militare, e che uscivano, per esempio, dalla carriera amministrativa gli si dava l'uniforme, dirò così, di Piemonte Reale col grado di *tenente o di capitano*: quelle erano le espressioni; ciò che mi convince vie maggiormente che non vi può essere uniforme senza grado.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Credo che esista negli archivi del Ministero della guerra una decisione del Consiglio di conferenza sotto il regno di Vittorio Emanuele I, per la quale venne espressamente detto che questi usi degli uniformi che si concedevano specialmente alle persone addette alle legazioni all'estero, e anche ai gentiluomini che viaggiavano, non avevano conseguenza nello Stato, e non portavano nè grado, nè altro: era un'onorificenza, e niente più.

Esiste pure una lettera del Ministero di guerra scritta all'armata, perchè questa deliberazione fosse conosciuta.

Il ministro della guerra la potrà conoscere.

PRESIDENTE. Prego il signor marchese Alfieri a voler proporre in termini precisi il suo emendamento.

ALFIERI. La soppressione dell'uso dell'uniforme.

PRESIDENTE. Si propone dal marchese Alfieri la conservazione del grado e la soppressione delle parole *dell'uso dell'uniforme*. In primo luogo chiederò se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Io pregherei di rileggere ancora una volta questo paragrafo.

ALFIERI. Non ho presenti i termini in cui si trova concepito l'articolo: ma io non domando che la soppressione dell'uso dell'uniforme.

PRESIDENTE. Il paragrafo è così concepito. (*Lò rilegge. Vedi sopra.*)

Il marchese Alfieri propone la conservazione del grado e nient'altro.

COLLI, relatore. Da quanto è stato detto dai nostri colleghi risulta chiaramente che vi è un dubbio. Ora ad escluderlo io credo necessarissima la conservazione delle parole *uso dell'uniforme*, affinché non nasca mai difficoltà a questo riguardo.

PRESIDENTE. Io farò notare al Senato come qui la disposizione sia negativa, onde non può nascere alcun inconveniente.

Se la disposizione fosse positiva stabilirebbe una massima, ma essendo essa, come dissi, negativa, vuol dire che l'uffiziale rimosso non avrà nè grado, nè *uso dell'uniforme*, di modo che rimane qui intatta la questione, se, cioè, l'uso dell'uniforme possa separarsi dalla concessione del grado.

Del resto faccia il Senato, perchè io mi professo affatto profano in questa materia...

CHIDO. Giacchè il ministro della guerra vuol proporre che d'ora innanzi non vi sia più l'uso dell'uniforme senza il grado, mi parrebbe accettabile l'emendamento.

PRESIDENTE. Non vi ha proposizione a tal uopo.

LA MARMORA, ministro della guerra. Tutti coloro che sono in questa categoria, la quale comprende l'uso dell'uni-

forme, potrebbero essere colpiti adesso da una tale disposizione.

PRESIDENTE. La legge non regola che i casi avvenire. L'espressione *uso dell'uniforme* forse sarà un pleonismo, se mai si riconoscesse che quell'uso è conseguenza necessaria della conservazione del grado; ma dico che non vi è inconveniente in lasciare sussistere quest'espressione, contenendo una formola negativa.

Metto ai voti l'emendamento Alfieri.

(Non è approvato.)

(Posto quindi ai voti il paragrafo terzo, è approvato in un coll'intero articolo 29.)

Propongo ora al Senato di rivedere tutti gli articoli che erano sospesi, perchè le loro disposizioni riflettevano gli *uffiziali riformati*.

Il primo degli articoli sospesi è l'articolo 2, il quale era così concepito:

« Le posizioni dell'uffiziale sono:

- « 1° Il servizio effettivo;
- « 2° La disponibilità;
- « 3° L'aspettativa;
- « 4° La riforma;
- « 5° La giubilazione. »

Qui pare che nulla siavi da cambiare, in quanto che la posizione degli ufficiali rimossi non è categoria. In conseguenza quest'articolo potrebbe esser votato senza difficoltà.

CHIDO. Sembrami che sarebbe necessario parlare degli ufficiali in *soprannumero*. Siccome nella legge si parla...

PRESIDENTE. Non se ne è parlato.

CHIDO. Si parla degli ufficiali in soprannumero al paragrafo 3.

PRESIDENTE. Se ne è parlato non come formanti categoria, ma come disposizione eccezionale.

CHIDO. Ma per colui che si troverà in soprannumero, come sarà regolato il servizio?

PRESIDENTE. È una cosa sempre provvisoria quella destinazione di servizio a soprannumero; si è già discusso altra volta l'argomento e si è convenuto di lasciar sussistere quella parola.

CHIDO. Bisognerebbe stabilire in quale circostanza l'uffiziale in soprannumero passerà effettivo e come sarà regolato il suo servizio.

PRESIDENTE. Il senatore Chido propone un emendamento, il quale consisterebbe nell'aggiungere alle categorie contemplate in quest'articolo quella degli ufficiali in soprannumero.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

DI SONNAZ. L'uffiziale in soprannumero non può costituire categoria; egli è sempre in servizio attivo; solo temporariamente si trova in soprannumero al corpo, non può quindi formare categoria separata, e perciò credo che quest'aggiunta sarebbe una superfluità.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento Chido voglia alzarsi.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

Ora leggo l'articolo 13:

« Gli ufficiali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio che, spirato il termine di mesi 18, divisato nel precedente articolo, siano richiamati al servizio secondo le norme nel medesimo articolo dichiarate, e che non fossero in grado di riassumerlo per effetto delle dette infermità, sa-

ranno giubilati, ovvero riformati, a tenore degli articoli 25 e 26 della presente legge. »

Non si era presentata la menoma difficoltà sulla sostanza di queste disposizioni, ma solo si era creduto di sospenderne la votazione finchè fosse esaurita la discussione sul titolo della riforma.

DE FORNARI. Pare che fosse stato proposto di estenderlo a 2 anni invece di 18 mesi.

PRESIDENTE. Due anni erano stati proposti non per gli uffiziali in aspettativa, ma per quelli in disponibilità. Questa modificazione non si è ammessa, perchè fu rigettato l'emendamento che la Commissione aveva proposto.

DE FORNARI. Ma io proporrei l'estensione a due anni, perchè 18 mesi mi paiono troppo poco per decidere della loro sorte definitiva.

PRESIDENTE. Si propone adunque dal senatore De Fornari di estendere a due anni il termine di 18 mesi per gli uffiziali in aspettativa.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

BAVA. Avant de mettre un officier infirme [en] expectative, on lui permet toujours de soigner sa santé au régiment, on lui accorde des congés, on le laisse aller aux eaux thermales, c'est une affaire de six mois au moins; après cela, il passera dans la catégorie d'expectative, dans laquelle il restera encore dix-huit mois; c'est donc en tout deux ans. Si pendant ce temps il ne recouvre point sa santé, il faut croire que ce n'est plus qu'un valétudinaire qui ne convient plus pour le métier des armes; car on ne peut faire la guerre qu'avec des hommes robustes au physique et au moral. Je vous demande quelle peut être l'énergie d'un officier infirme depuis deux ans, en admettant toutefois que la maladie ait été réelle. Si au contraire, pour ses convenances, il a simulé une maladie de si longue durée, il mérite encore moins d'égards, et pour cela, je crois qu'il serait nuisible au service d'user envers cet officier d'une plus grande longanimité.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore De Fornari se dopo le spiegazioni date dal senatore Bava insiste ancora.

DE FORNARI. In seguito alle osservazioni fatte dal signor senatore Bava, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento essendo ritirato, io metterò ai voti l'articolo 15.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« L'uffiziale in aspettativa per motivi di famiglia, che richiamato in servizio effettivo comprovi di non poterlo riassumere per infermità, potrà essere conservato tuttavia in aspettativa per un ulteriore termine non maggiore di 6 mesi, se la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di 18 mesi, se invece sia conseguenza di ferite riportate anteriormente per servizio, in capo ai quali termini sarà poi provveduto nel modo accennato all'articolo precedente. »

DI SONNAZ. Vorrei proporre un emendamento alla redazione di quest'articolo. Esso dice: *se la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di 18 mesi, se invece sia conseguenza di ferite riportate anteriormente per servizio*; a me pare che per colui che è stato ferito al servizio si debba protrarre oltre a 18 mesi la sua situazione in aspettativa.

BAVA. L'officier qui se trouve dans cette position a déjà été en expectative; il tombe malade au moment où le ministre le rappelle au service actif, il répond: je ne puis pas me rendre à mon poste, mes infirmités m'empêchent de rejoindre mon corps. Dans cette circonstance, on lui accorde un nouveau délai de 18 mois; cela peut aller à 2 ans et demi, 3

ans, 4 ans, c'est bien assez; et s'il ne guérit pas, si ses infirmités proviennent du service, alors il peut faire valoir ses droits à la retraite.

DI SONNAZ. Sarei d'accordo per le infermità, ma vorrei che si togliessero le parole *per ferite*.

PRESIDENTE. Dopo le riportate ferite ha l'uffiziale tempo acconcio per procurare la sua guarigione; quando poi è richiamato gli rimangono ancora 18 mesi a compiere la sua cura. Notisi perciò che l'articolo parla d'uffiziali che sono già in istato di aspettativa; il termine ultimo di 18 mesi non decorre se non quando siano richiamati in servizio effettivo.

DI BENEVELLO. L'osservazione cadrebbe specialmente sulla parola *ferite*. Converrebbe indicare precisamente *per cagione di ferite avute alla guerra*. Potrebbe uno aver sofferte malattie per ragioni di servizio, ma non per ferite.

PRESIDENTE. L'articolo parla di malattie provenienti dal servizio e di ferite riportate ugualmente in servizio. Il termine di proroga è di 6 mesi per le prime provenienti dal servizio e di 18 per le seconde.

BAVA. Messieurs, je pense que le législateur, celui qui a rédigé le projet de loi, n'a pas cru devoir admettre les maladies, parce que cela irait à l'infini. Il faut qu'il y ait quelque chose de visible, que ce soit une blessure: car tout le monde pourrait dire: mais j'ai pris un point de côté à la place d'armes, etc., et la loi n'aurait plus aucun effet.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 14.

(È adottato.)

Viene ora l'articolo 16:

« L'uffiziale è collocato in aspettativa per sospensione o rivocazione dall'impiego con decreto reale sulla relazione del ministro di guerra e marina.

« L'uffiziale condannato ad una pena qualsiasi sarà sospeso o rivocato dall'impiego per tutto il tempo della pena, salva, ove occorra, l'applicazione del disposto dall'articolo 27. »

È stato quest'articolo sospeso per le ragioni comuni agli altri articoli testè votati. Sul medesimo non vi è stata alcuna osservazione particolare.

Io lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 19. Sono applicati agli uffiziali sospesi o rivocati dall'impiego gli articoli 14 e 15 della presente legge. »

Ora, siccome gli articoli 14 e 15 sono stati approvati, mi pare sia cosa conseguente che questo articolo sia prontamente adottato.

Io lo pongo ai voti.

(È adottato.)

Resta il paragrafo 3 dell'articolo 23:

« Il tempo scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, di cui nell'alinea terzo dell'articolo 10 e nell'articolo 14. »

In quest'articolo 23 si parla del computo del tempo scorso in aspettativa.

Si dice al paragrafo 3 che non sono computati insieme ad altri casi... (*Interruzione di voci*)

Se non vi ha osservazione, pongo ai voti questo paragrafo.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Pongo ai voti ora tutto l'articolo 23 di cui si era sospesa la votazione.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Con ciò è compiuta la serie di tutti gli articoli sospesi. Passiamo ora all'articolo 30 delle giubilazioni:

• Art. 30. La giubilazione è la posizione ultima dello stato militare. L'uffiziale giubilato cessa definitivamente dal militare servizio; è restituito alla vita civile e provveduto di una pensione annua. Egli può tuttavia esser riammesso al servizio in tempo di guerra.

• La legge sulle pensioni militari determina i casi in cui il militare ha diritto alla giubilazione e le forme in cui essa ha luogo.

« Il Governo ha facoltà di giubilare gli uffiziali anche in tempo di guerra nei casi in cui, giusta gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge ora detta, essi hanno diritto alla giubilazione. »

Mi farò lecito di notare al Senato che, siccome la legge sulle pensioni militari è stata bensì votata in questa Camera, ma non è ancora stata approvata dalla Camera elettiva, non si può citare di essa gli articoli, i quali potrebbero ricevere una modificazione o traslocazione in quella Camera; proporrei quindi che si citasse con espressione generica *la legge sulle pensioni*. Gli articoli di una legge che non è ancora conosciuta non si citano opportunamente.

È aperta la discussione su quest'articolo 30.

CHIODO. Io proporrei di sopprimere l'ultimo paragrafo; mi pare che il Governo avendo tutti i mezzi di poter allontanare dal servizio tutti quelli che non sono più nel caso di servire, si possa togliere il diritto che ha di giubilare tutti quelli che hanno compiuto i 30 anni di servizio; perchè la posizione di un uffiziale che ha compiuto i 30 di servizio diventa onerosa quando teme da un momento all'altro di esserne giubilato. Se non è atto a servire è bene che il Governo abbia tutti i mezzi, tutti i poteri di poterlo allontanare dal servizio, ma se è nel caso di servire è bene che lo si lasci servire, perchè è dolorosa la posizione di un uffiziale allorché da un momento all'altro può temere di essere giubilato.

I motivi che si adducono per sostenere questo articolo sono quelli della reciprocità. Siccome un uffiziale che abbia compiuto i 30 anni di servizio ha il diritto di chiedere il suo tiro, così pare equo che anche il Governo abbia il diritto di arglielo quando lo stima. Ma questa reciprocità non ha sempre luogo, perchè anche un uffiziale qualunque, prima d'aver compiuto i 30 anni di servizio, ha diritto di lasciare il servizio.

L'impiegato non ha diritto d'aver la pensione, ma ha il diritto di lasciare l'impiego, e il Governo non è nel diritto di mandarlo via senza motivo; mi pare che la reciprocità avrebbe sempre aver luogo; se non ha luogo prima dei 30 anni, io non vedo il perchè debba averlo dopo i 30 anni.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che questa questione sia stata bastantemente discussa, sia da noi, sia dal nostro Congresso della guerra, sia in altri paesi. È indispensabile che il Governo possa giubilare, quando avvisa opportuno, questi uffiziali che hanno compiuto il loro termine, perchè io pure opino che debba tornare un po' doloroso per gli individui venire giubilati quando meno lo pensano. Ma prima degli individui vi è il Governo, ed credo che l'interesse del Governo debba andare avanti a quello degli individui.

CHIODO. In ogni caso io vorrei che si seguisse l'esempio della Francia, dove si sono esclusi gli uffiziali generali a motivo che potevano facilmente aver luogo gli abusi, se si concedeva la facoltà di poterne giubilare, mentre tutti hanno i 30 anni di servizio. Io propongo quindi che almeno nella disposizione di quest'articolo siano eccettuati gli uffiziali generali.

LA MARMORA, ministro della guerra. Da noi è stata presa la disposizione non solo ai generali, ma anche ai co-

lonnelli, nella sezione non so se ultima o penultima. Credo quindi che da noi a questo proposito vi sia maggior latitudine che non in Francia.

PRESIDENTE. Il senatore Chiodo propone un emendamento con cui vorrebbe eccettuati dalla disposizione del paragrafo ultimo di quest'articolo gli *uffiziali generali*. Proponeva dapprima la soppressione intera del paragrafo, ed allora non eravi che a passare alla votazione del medesimo; ora proponendo uno speciale emendamento, dimanderò se è appoggiato.

(È appoggiato.)

DAVA. Il me semble que ce que vient de dire l'honorable général n'est point applicable au paragraphe en question qui est ainsi conçu: « Il Governo ha facoltà di giubilare gli uffiziali anche in tempo di guerra, » ecc.

Pourquoi dit-il cela? Parce que dans une discussion antérieure nous avons établi qu'il ne sera plus donné de retraites en temps de guerre; de manière qu'on a dû nécessairement réserver ici au ministre la faculté d'en donner, car il peut se faire qu'au commencement d'une guerre, un homme que l'on croyait bon pour le service, déclare avoir quelque maladie, et il faut laisser au ministre la faculté d'en débarrasser l'armée.

Quant à ce qu'a dit en second lieu le général, on a donné de longues explications dans une séance précédente; la chose est réciproque: en temps ordinaire, lorsque l'officier a les années de service voulues, et veut se retirer, il se retire, et par réciprocité, le ministre peut le mettre à la retraite. Quel est le ministre qui ne se respecterait point assez pour éloigner de l'armée un officier capable encore de bien servir son pays? Cela n'est pas supposable.

PRESIDENTE. Il generale Chiodo insiste egli nel suo emendamento?

CHIODO. Io insisto perchè questa reciprocità non ha luogo sempre. Se non ha luogo prima di 30 anni, perchè potrà aver luogo dopo? Quindi vorrei, non già per timore dell'attuale Ministero, ma perchè le leggi si fanno precisamente per prevenire gli abusi, giacchè i ministri ad ogni modo sono uomini anche essi, vorrei che fosse rimossa ogni possibilità d'abuso, mentre il ministro avendo il mezzo di allontanare dal servizio chiunque non sia al caso di servire sia per infermità, sia per altri motivi. Parrebbe mi dunque che si dovesse restringere nel modo proposto questo diritto ch'essi hanno di giubilare senza restrizione.

PRESIDENTE. Di questo emendamento si terrà conto quando avgeremo al paragrafo 3 dell'articolo. Intanto metto ai voti il primo.

DE FORNARI. (Interrompendo) Io desidererei che in questo paragrafo si sopprimessero quelle parole *vita civile*. Esse furono già soppresse in altra circostanza eguale. Mi pare quindi che per essere conseguenti bisogna toglierle egualmente da questo paragrafo.

PRESIDENTE. Siccome vi è già un'altra decisione relativa, io metterò ai voti il paragrafo colla soppressione delle parole *vita civile*.

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Vengo a dar lettura del paragrafo 2:

« La legge sulle pensioni militari determina i casi in cui il militare ha diritto alla giubilazione e le forme in cui essa ha luogo. »

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Leggerò il paragrafo 3:

« Il Governo ha facoltà di giubilare gli uffiziali anche in tempo di guerra, nei casi in cui, giusta gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge ora detta, essi hanno diritto alla giubilazione. »

Qui cade l'emendamento del senatore Chiodo; egli propone di far un'eccezione per gli uffiziali generali. Prima aveva proposto la soppressione dell'intero paragrafo; bisogna che il Senato decida per l'uno o per l'altro.

CHIODO. Prima parmi dover insistere di nuovo per la soppressione del paragrafo 3.

PRESIDENTE. Allora non vi ha altro che mettere ai voti il paragrafo. Chi vuol sopprimerlo voterà contro.

Metto ai voti il paragrafo 3.

(È approvato.)

Allora metto ai voti l'intero articolo 30.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

D'ARVILLARS. Domando la parola per un'addizione alla legge.

PRESIDENTE. Il senatore D'Arvillars ha la parola.

D'ARVILLARS. Messieurs, si j'ai demandé la parole c'est pour avoir l'honneur de vous proposer une addition au projet de loi que nous discutons, addition relative à une catégorie spéciale d'officiers, qui n'a pas été mentionnée, et qui certainement réunit à elle et nos sympathies personnelles, et celles du Gouvernement, et celles de la nation entière; c'est assez vous dire que j'entends parler des officiers qui par des actions d'éclat ont bien mérité de la patrie et en ont obtenu des témoignages honorables.

Je reproduirai dans ma proposition l'amendement que je me suis abstenu de formuler dans la dernière séance par suite des observations de M. le ministre de la guerre, mais j'ose espérer que cet amendement n'aura plus cette fois-ci sa désapprobation, vu qu'il est essentiellement modifié pour le seul cas de guerre, et d'une application beaucoup plus restreinte.

Une loi, messieurs, aussi essentielle, aussi importante que celle qui concerne l'état des officiers, doit à mon avis embrasser toutes les positions favorables ou défavorables, dans lesquelles l'officier peut se trouver. Or dans la loi qui nous occupe je ne vois nulle part figurer d'article spécial aux officiers, qui ont mérité des récompenses honorifiques; ce serait donc pour remplir cette lacune que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de la Chambre ma proposition.

PRESIDENTE. Farebbe parte di questo titolo?

D'ARVILLARS. No, sarebbe un titolo a parte.

PRESIDENTE. Allora potrebbesi mettere fra il titolo VII e il titolo VIII. Darò lettura dei tre articoli che formano questo titolo a parte.

« Art. 31. Gli uffiziali in servizio effettivo, che per gloriose azioni in guerra furono:

1° Promossi a maggior grado;

2° Fregiati di decorazioni d'onore;

3° Onorati di menzioni onorevoli nel caso del loro collocamento in aspettativa, per le cagioni espresse nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, dell'articolo 8, saranno i primi chiamati a coprire i primi posti che si rendessero vacanti nei quadri del loro grado ed arma; e ciò tra loro nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da quelli che vi rimangono da più lungo tempo, ed a parità di date nell'ordine di anzianità di grado.

« Art. 32. Questi uffiziali nel caso del loro collocamento in riforma, od in ritiro, o di spontanea demissione per ragioni di salute o di famiglia, potranno, avendo speciali meriti, conseguire il grado superiore a quello di cui erano insigniti.

« Art. 33. Tutti gli uffiziali qui sopra contemplati potranno in caso di guerra essere riammessi per decreto reale in servizio attivo. »

Il proponente ha già svolto la sua proposizione, dunque l'ordine della discussione porta che si chiegga se è appoggiata. (È appoggiata.)

D'ARVILLARS. Domanderei la parola per aggiungere alcune considerazioni a quanto ho detto.

PRESIDENTE. Ha la parola.

D'ARVILLARS. J'aurai encore l'honneur, MM. les sénateurs, de vous présenter, à l'appui de ma proposition, des considérations fort simples et peu nombreuses.

Je crois incontestable:

1° Qu'une loi sur l'état des officiers doit, ainsi que je l'ai déjà énoncé, embrasser toutes les positions favorables, ou défavorables, dans lesquelles l'officier peut se trouver;

2° Que conséquemment, si elle traite des officiers qui ont perdu la qualité de citoyen de l'Etat, qui furent condamnés à des peines plus ou moins graves, et ainsi de suite; elle doit aussi et avec bien plus de sollicitude statuer sur les officiers qui ont bien mérité de l'Etat, et qui en ont obtenu des témoignages honorables;

3° Que si le Gouvernement par une louable initiative dans la rédaction des lois de cette espèce a jugé devoir flétrir par des dispositions spéciales l'officier qui aurait pu faillir, ne s'écartant de la voie de l'honneur, il doit aussi et à plus forte raison honorer par des dispositions spéciales l'officier qui a su se distinguer dans cette même voie.

C'est sous l'empire de ce raisonnement que j'ai rédigé la proposition que j'ai l'honneur de vous soumettre: je ne pense pas qu'elle soit en opposition avec l'esprit de la loi; au contraire. Mais s'il se trouvait dans sa rédaction quelques difficultés à surmonter, je me rallierais très-volontiers à tout amendement qui pourrait y remédier, moyennant qu'il fut spécialement et honorablement pourvu à la catégorie d'officiers que j'ai eu l'honneur de vous signaler.

DI POLLONE. Mi sono astenuto dal prendere parte alla discussione di questa legge, e credo aver fatto molto bene, non essendo iniziato nella materia di cui essa tratta. Ora però mi pare di poter proporre al Senato, trattandosi d'una nuova proposizione grave, e ch'io non intendo di contestare, ma solo mosso dal convincimento che le buone leggi non si improvvisano, di rimandare la proposta del senatore D'Arvillars alla Commissione, la quale ne facesse un particolare studio, e ne riferisse quindi il suo avviso.

DELLA TORRE. Je demande la parole pour appuyer ce qui vient d'être dit: nous ne pouvons pas improviser sur une affaire aussi importante, il faut renvoyer cette proposition à la Commission, qui s'occupera de lui donner la place qu'elle doit occuper dans la loi, et de rendre la rédaction plus claire, quoique cependant chacun de nous ait parfaitement compris la pensée de notre honorable collègue.

PRESIDENTE. Convieni prima di tutto che il relatore della Commissione dichiari se accetta.

COLLI, relatore. La Commissione non ha difficoltà.

PRESIDENTE. Si propone di rinviare questi tre nuovi articoli alla Commissione.

Interrogo il Senato se lo approva.

(È approvato.)

ALFIERI. Io aggiungerei che, siccome domani probabilmente non vi sarà seduta pubblica, appena la Commissione abbia terminato lo studio, si avessero a stampare e distribuire questi nuovi articoli, onde avere poi sott'occhio le deliberazioni della Commissione medesima.

PRESIDENTE. Si stamperanno e si distribuiranno questi tre nuovi articoli per essere esaminati dai signori senatori.

Propongo ora di passare al titolo settimo, che diventerà uno se questa aggiunta sarà approvata. L'articolo 31 per ora così concepito :

« La paga degli ufficiali in servizio effettivo è determinata alle tariffe approvate dal Re. »
(È approvato.)

« Art. 32. Gli ufficiali in disponibilità, e gli ufficiali in aspettativa per riduzione o scioglimento di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporarie avranno ragione :

« Se ufficiali generali, o superiori, o capitani, alla metà della paga di cui godevano, senza riguardo ad accessorio di paga od indennità qualunque ;

« Se ufficiali subalterni, ai tre quinti di essa paga.

« Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori ai quali erano assegnate razioni di foraggio mentre stavano in servizio effettivo avranno ragione inoltre, i primi a due razioni di foraggio al giorno, i secondi ad una razione al giorno.

« Gli ufficiali inferiori che per l'arma o corpo cui appartengono devono fare in ogni tempo servizio a cavallo, avranno ragione ad una razione di foraggio al giorno. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Veggio che non chiedesi da alcun senatore la parola.

Domanderò al Senato se vuole votare l'intero articolo senza smembrarlo.

BAVA. Je demande à dire quelques mots sur le second paragraphe.

Je propose une très-petite modification ; elle consiste à changer ces mots : « di cui godevano. »

Je voudrais les remplacer par ceux-ci : « del loro grado. »

La paie des officiers est déterminée par les tarifs approuvés par le Roi, soit qu'ils appartiennent au service actif, soit qu'ils appartiennent au service sédentaire. Pour les officiers en disponibilité ou en expectative, il me semble qu'il serait plus exact de dire qu'on leur assignera un traitement égal à la moitié de la paie de leur grade, car il arrive quelquefois que des officiers ne possèdent point la paie de leur grade, et peut se faire que pendant l'expectative ou la disponibilité, des officiers de même grade se trouvent avoir des émoluments différents, chose que la justice doit nous conseiller d'éviter.

COLLI, relatore. Je demande au préopinant s'il ne croit pas qu'il pourrait aussi émettre quelques doutes sur l'application du mot *grade*, parce que dans certains grades il y a différentes classes, et la solde n'est pas toujours la même ; ainsi les capitaines de première classe n'ont pas la même solde que les capitaines de seconde classe ; les lieutenants de première classe n'ont pas une solde égale à celle des lieutenants de seconde classe. Alors qu'arriverait-il ?

Le grade est toujours le même, la classe est différente et par cela même la solde. Je ne suis pas en ce moment complètement préparé à résoudre tout à fait la question ; en appelant l'attention du Sénat, par une observation sur l'objet dont il s'agit, il pourrait se faire que la question fût bientôt lucidée, et que par conséquent le doute disparaît.

PRESIDENTE. Mi farà lecito di osservare che già la commissione nell'articolo unico della legge aveva proposto la soppressione delle parole *di seconda classe* ; di modo che cadendo il dubbio sopra i soli capitani che appartengono alla seconda classe, cancellandosi queste parole *seconda classe* in quel paragrafo, non nasce più alcun dubbio.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domandola parola per far osservare che la paga dei gradi non è eguale per tutti i corpi, sapendo noi esservi differenza tra un capitano di cavalleria, di stato maggiore e di fanteria.

BAVA. Lorsque j'ai eu l'honneur de proposer au Sénat cet amendement, je me suis dit : tous les officiers qui sont au service effectif ne possèdent point la paie de leur grade, comme cela est porté dans la *tabella* des émoluments dus à chacun ; il arrivera donc qu'étant mis en disponibilité ou en expectative des officiers du même grade auront un traitement différent. Pour parer à cet inconvénient, je me suis déterminé à proposer mon amendement, d'autant plus que je me suis imaginé que le Ministère, dans le règlement qui est destiné à accompagner la présente loi, aurait donné un tarif où serait déterminée la paie de chaque grade, et cela, à l'imitation de ce qui s'est pratiqué pour la loi des pensions que vous avez sanctionnée.

LA MARMORA, ministro della guerra. Bisognerebbe allora formare una tariffa anche per le pensioni d'aspettativa, perchè non si potrebbe più stabilire una proporzione fra la paga primitiva e questa, e perciò sarebbe d'uopo dire « la paga della pensione sarà stabilita da una tariffa. »

DE SONNAZ. Messieurs, il faut faire attention à ceci : c'est que l'état des officiers qui sont placés en expectative n'est pas permanent, c'est un état momentané qui n'a rien de définitif. Le ministre de la guerre a dit très-bien qu'on ne peut pas donner une paie égale à l'officier d'infanterie, par exemple, car le premier a plus de frais à faire que le second, pour l'achat des chevaux et les autres dépenses relatives au corps de cavalerie. Si donc il n'est en expectative que temporairement, il faut lui maintenir un mieux dans sa paie, à fin qu'il puisse, lorsqu'il se trouve en état de servir, reprendre son grade et sa place.

COLLI, relatore. Mi pare che la proposizione del generale Bava tenderebbe ad aggravare la posizione degli ufficiali posti in aspettativa ; imperocchè secondo si esprime il paragrafo il quale dice *di cui godevano*, si conferma a tutti gli ufficiali la metà dello stipendio di cui avevano goduto fino allora senza fare distinzione di classe o di corpo ; mentre, come osservava il ministro della guerra, vi sono dei corpi, vi sono delle classi che hanno paga superiore, quantunque nel medesimo grado. Conservando dunque le espressioni del progetto ministeriale, è manifesto che si fa un vantaggio a questi ufficiali, i quali, a mio avviso, si trovano già in una condizione assai dispiacevole, perchè perdono la metà dello stipendio, e perdono ancora la metà dei vantaggi, e ciò nelle razioni dei viveri o nei foraggi che potrebbero avere. Per tutti questi motivi mi pare che si potrebbero conservare le espressioni del progetto ministeriale, le quali favoriscono d'assai gli ufficiali che avranno la disgrazia di essere posti in aspettativa per soppressione di corpo o per altro motivo.

BAVA. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Io devo per la regolarità chiedere in prima se l'emendamento è appoggiato ; se è appoggiato ella avrà la parola.

(È appoggiato.)

BAVA. Après les explications du ministre, je retire mon amendement, parce que loin d'aggraver la position des officiers appartenant aux différentes armes, je voudrais l'améliorer si j'en avais la faculté. Je pense cependant que le défiant que j'ai signalé dans la présente loi existe effectivement, et que dans l'application de cette loi il surgira de nombreuses difficultés, auxquelles la sagacité du ministre pourra peut-être apporter un remède efficace.

PRESIDENTE. Esausto questo incidente, siccome il Senato ha già mostrato inclinazione...

DE FORNARI. (Interruppendo) Io avrei bisogno di uno schiarimento su quello che succederebbe nel caso che o per opinione che prevalesse, o per circostanza forse anche dell'erario, l'assegnamento di effettività fosse ridotto considerabilmente, perchè quando si gode della totalità, allora si può ancora subire una riduzione, ma quando si è ridotti alla metà di una somma si può forse arrivare al punto in cui mancasse il modo di sussistere. Per questo io dunque confesso che ho qualche rammarico di non aver fatto qualche osservazione allorchè si trattava di votare l'articolo che faceva dipendere gli assegnamenti dalla volontà del potere esecutivo, mentre dovrebbero essere determinati dalla legge stessa, come sono determinate le pensioni. E confesso altresì che quelle parole corrette per redazione, in lingua forse staranno, ma esse mi rincrescevano per la sostanza sopra tutto. Quello poi che mi fa accrescere l'incertezza in cui mi trovo è l'eventualità per la quale, in caso di riduzione della paga di effettività, gli uffiziali posti in aspettativa per circostanze indipendenti dalla loro colpa e dalla loro volontà si trovassero poi ridotti a troppo poco per avere onorevole sussistenza. Io non saprei come improvvisare un rimedio per torre via quest'inconveniente dopo votato l'articolo che ha ammesse quelle disposizioni. Ma si potrebbe forse dire che non dovesse essere meno della tariffa attuale. Sottopongo in questa circostanza tale osservazione al Senato.

PRESIDENTE. Vuol ella formulare un emendamento per cui alla parola *tariffa* si aggiunga quella di *attuale*?

Un senatore. Non si può più, è già votato.

DE FORNARI. Ed è per questo che io non propongo di cambiare l'assegnamento di effettività, ma che invece propongo che la riduzione dell'aspettativa non possa essere minore della metà dell'attuale tariffa, affinchè questi uffiziali non corrano pericolo di essere ridotti ad una situazione troppo ristretta.

PRESIDENTE. Io debbo di nuovo far notare che non si potrà venire ad una deliberazione su questo punto, finchè non vi sia un emendamento scritto.

DE FORNARI. Io faceva queste osservazioni...

PRESIDENTE. Le sue osservazioni possono avere ogni altro merito, ma saranno sempre parole perdute se non si formola una proposta.

DE FORNARI. Io le proponeva invero con titubanza: mi pare però che se si rimandasse alla Commissione, potrebbe proporre...

BAVA. Un mot seulement: j'ai toujours cru que lorsqu'on fait une loi, on doit s'occuper seulement de ce qui existe, et qu'on ne doit pas se préoccuper de l'avenir. On ne doit pas prévoir ce que le législateur fera ou ne fera pas d'ici à 15 ou 20 ans. Que les choses changent, alors nous modifierons les loi actuelles. Si on faisait droit aux observations de l'honorable De Fornari, il n'y aurait pas de raison pour ne pas prévoir mille autres cas semblables à celui qu'il signale. En admettant la diminution des émoluments fixés en ce moment, le Ministère présentera au Parlement ce qu'il faut pour que cela ne pèse pas d'une manière trop forte sur la bourse des officiers, vu surtout la modicité de leur traitement.

DE FORNARI. Je disais que je regrettais d'avoir voté trop précipitamment peut-être l'article premier; mais, puisqu'il est voté, je demande au Sénat s'il n'y a pas un moyen pour éviter une réduction trop fort faite sur les officiers placés en expectative.

LA MARMORA, ministro della guerra. Vorrei far osser-

vare al senatore De Fornari, il quale vedo che prende molto interesse per gli uffiziali, che è di tutta probabilità che la paga degli uffiziali sia migliorata anzichè diminuita. In ordine a ciò nulla hoavi a temere, tutti siamo d'accordo, e se non fosse lo stato delle finanze, assicuro il Senato che avrei a quest'ora presentato una tariffa, nella quale gli uffiziali verrebbero un po' meglio trattati di quello che sono; in verità, in nessun paese gli uffiziali sono così poco trattati come presso noi; e tanto è vero che nel bilancio del 1851 io avrei idea di portare qualche miglioramento per loro se le finanze lo permetteranno.

DE FORNARI. La dichiarazione fatta dal ministro della guerra mi consola, ond'io mi astengo da ogni ulteriore persistenza.

PRESIDENTE. Sciolto quest'incidente, siccome il Senato mostrava inclinazione a votare tutto intiero l'articolo senza smembrarlo, io propongo alla votazione l'articolo 52.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 33:

« Gli uffiziali in aspettativa, per sospensione o revocazione d'impiego, avranno ragione:

« Se uffiziali subalterni, alla metà della paga sovrandicata.

« Se capitani od uffiziali di grado superiore, a due quinti della paga medesima.

« Detti uffiziali avranno ragione inoltre alle razioni di foraggio stabilite nel precedente articolo, e giusta le norme stesse ivi divisate. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 34:

« Gli uffiziali in aspettativa per motivi di famiglia andranno privi d'ogni paga e vantaggio, finchè siano ammessi a concorrere, a termini dell'articolo 12, per occupare i posti che si facciano vacanti nei gradi loro, dal qual tempo essi riceveranno gli assegnamenti stabiliti dall'articolo 52. »

(È approvato.)

« Art. 35. Gli stipendi ed altri assegnamenti degli uffiziali in servizio effettivo, in disponibilità ed in aspettativa non possono essere in qualsivoglia guisa alienati.

« Ciò nullameno possono i medesimi venir sequestrati ad istanza dei creditori sino a concorrenza del quinto per gli uffiziali fino al grado di capitano inclusivamente, del terzo per tutti gli altri uffiziali di maggior grado.

« Non sono computate nello stipendio soggetto a sequestro le somministranze in natura, le indennità di alloggio, le indennità per spese d'ufficio e di rappresentanza. »

(È approvato.)

« Art. 36. Gli uffiziali riformati non avranno ragione ad alcuno assegnamento se non avranno prestato un servizio almeno di otto anni. »

Qui il Senato scorgerà di leggieri che a questo titolo va aggiunta anche la menzione dei *rimossi*, perchè si parla di tutti quelli che anticamente erano compresi sotto il titolo di *categoria dei riformati*; di modo che bisognerà fare le convenienti aggiunte sia all'intitolazione, sia all'articolo 36. In questo bisognerà scrivere gli uffiziali *riformati* o *rimossi*, perchè, come dicevo, sotto la denominazione di *riformati* si comprendevano da prima e gli uni e gli altri.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Adottando il principio espresso pochi momenti or sono, cioè che gli uffiziali rimossi non sono più uffiziali, mi pare sia poco esatto il dire ora che gli uffiziali rimossi avranno diritto all'assegnamento che la legge stabilisce per gli uni e per gli altri.

PRESIDENTE. Farò osservare che qui non si parla di grado, ma di assegnamento.

In quanto agli ufficiali che sono riformati, la cosa è chiara, ma è necessario di parlare dei rimossi, avendo tanto gli uni quanto gli altri bisogno, per ottenere l'assegnamento di riforma, di otto anni di servizio.

Chi approva questo articolo colla fatta modificazione voglia sorgere.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 37:

« Gli ufficiali riformati per infermità non provenienti dal servizio, e che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti, avranno ragione per un numero di anni eguale alla metà della durata del servizio loro ad un assegnamento di riforma eguale a due terzi del *maximum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, giusta la legge sulle pensioni militari.

« Gli ufficiali suindicati, che hanno prestato un servizio di 20 o più anni, riceveranno una pensione di riforma eguale a tanti trentesimi del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, quanti saranno gli anni di servizio per essi prestato.

« Nell'applicazione di quest'articolo si osserveranno le norme prescritte dal titolo III della legge sulle pensioni militari, eccettuato però il disposto dell'articolo 23 di essa legge. »

A questo articolo vi è un emendamento della Commissione, la quale considerava che la legge che stabilisce gli anni 50 per la giubilazione non è ancora votata dal Parlamento, nè sanzionata dal Re. Ella adunque sostituisce alla parola *trentesimi* le parole *altrettante quote*.

Comincerò a mettere ai voti il primo paragrafo, su cui non vi è difficoltà, solo farò una domanda al signor ministro della guerra quando sarò al secondo.

Pongo intanto ai voti questo primo paragrafo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Prima di mettere in discussione il secondo paragrafo, debbo chiedere al ministro della guerra che abbia la compiacenza di spiegarsi se, dicendo *gli ufficiali suindicati*, intenda di parlare degli ufficiali riformati o anche dei rimossi, vale a dire se il calcolo che si deve fare degli anni di servizio abbia ad essere assolutamente uguale sia per gli uni che per gli altri.

COLLI, relatore. Questo è già deciso dal paragrafo ivi votato: si è detto che avranno diritto all'assegnamento; la pensione è per quelli che hanno 20 anni; l'assegnamento è per quelli che ne hanno 8.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il Ministero sarebbe d'avviso che gli ufficiali riformati per indisciplina, e gli ufficiali rimossi, quanto all'assegnamento, fossero paraggiati agli altri riformati per ragione d'infermità.

COLLI, relatore. Qui si tratta solamente dei riformati per infermità.

PRESIDENTE. Allora sono indicati quelli di cui si è parlato all'articolo 36 già votato.

Dunque quando si dice gli ufficiali *sovrindicati*...

COLLI, relatore. (*Interrompendo*) Qui la parola *sovrindicati* non può avere rapporto che agli ufficiali riformati per infermità.

CIBRARIO. L'articolo 36 parla degli ufficiali riformati e rimossi, i quali non hanno ragione ad assegnamento se non prestarono il servizio di 8 anni. Quest'articolo è comune alle due classi dei riformati e rimossi. Ma poi l'articolo 37 contempla gli ufficiali riformati per infermità, e l'articolo 38 gli ufficiali riformati per ragioni di disciplina.

Dunque l'espressione *ufficiali suindicati* posta nel primo

alinea dell'articolo 37 non può riferirsi che agli ufficiali riformati di cui si parla nel primo paragrafo.

Osserverò ancora che l'articolo 37 tratta con molto maggior favore i riformati per infermità, che quelli che sono riformati per ragioni di disciplina.

PRESIDENTE. Qui può farsi luogo ad un equivoco. La riforma si fa o per infermità incurabili o per ragioni di disciplina, e questi sono veri riformati e non rimossi.

Al contrario i rimossi lo sono per mancanze contro l'onore e per la mala condotta abituale. Nell'articolo 37 si parla dei riformati, nell'articolo 38 si parla dei rimossi; ma nell'articolo 36 si parla tanto degli ufficiali riformati quanto dei rimossi. Quindi ho dubitato che le parole: *gli ufficiali suindicati* si riferissero tanto all'articolo 36 quanto all'articolo 37, che è compreso nella stessa sezione.

Interrogato il ministro della guerra, rispose che voleva trattarli del pari. Quando ho ciò inteso...

LA MARMORA, ministro della guerra. (*Interrompendo*)

Vi è stato uno sbaglio dal mio canto; ho inteso male: la legge parla chiaro; l'articolo 37 stabilisce le differenze di trattamento tra gli ufficiali riformati per ragioni di disciplina, e quelli che sono riformati per ragioni d'infermità.

COLLI, relatore. Vi sono tre distinzioni a farsi: cioè ufficiali riformati per infermità, ufficiali riformati per motivi di disciplina, ed ufficiali rimossi. Degli ufficiali riformati per infermità parla l'articolo 36: esso è distinto in quota maggiore di pensione e di assegnamento.

Agli ufficiali riformati per ragioni di disciplina è assegnata una quota minore dall'articolo 38.

Agli ufficiali che non sono più ufficiali, perchè sono rimossi, è assegnata la medesima quota di pensione, o di assegnamento, che a quelli che sono riformati per motivi di disciplina: vi ha la distinzione stabilita dal Senato a loro riguardo.

PRESIDENTE. Queste spiegazioni non lascieranno dubbio nell'applicazione della legge, la quale per altro sarebbe più chiara se invece di dire: *gli ufficiali suindicati* si dicesse: *gli ufficiali di cui in quest'articolo*, i quali sarebbero veramente i riformati.

Se stima il Senato di adottare questa redazione...

LA MARMORA, ministro della guerra. Ovvero si potrebbe dire: *questi ufficiali*.

PRESIDENTE. Si dirà: *questi ufficiali*.

COLLI, relatore. E ciò diventa tanto più necessario dopo che si è aggiunta la parola *rimossi*.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Mi pare che leggendo di seguito i due paragrafi dell'articolo non vi possa restare il meno dubbio. Il 1° primo paragrafo dice... (*Vedi sopra*)

Il secondo paragrafo dice.... (*Vedi sopra*)

Io penso che questa difficoltà si riferisca agli stessi ufficiali riformati....

Un senatore. (*Interrompendo*) E perciò è sempre più evidente la necessità di ammettere la frase di questi.

PRESIDENTE. Chi, mediante questa modificazione, approva il paragrafo 2, voglia levarsi.

(È approvato.)

Al paragrafo 3° io proporrei che si dicesse: « delle leggi sulle pensioni militari eccettuate le distinzioni di favore dalla stessa legge concedute. »

COLLI, relatore. Da lettura dell'articolo 23 del progetto di legge per le pensioni militari, come era consentito dalla Camera dei deputati, che qui non è stato modificato. (*Vedi voi. Documenti, pag. 523.*)

DI COLLEGGIO LUIGI. Dimando perdono; ma in quella legge vi saranno disposizioni di favore per gli ufficiali indi-

pendentemente da quelle che sono indicate nell'articolo 23 del progetto a noi stato presentato, ed allora non bisognerebbe che non vi fosse dubbio, se i casi di favore che si vogliono contemplati in questo articolo si riferiscano a quelli accennati all'articolo 23 della legge sulle pensioni militari.

Un senatore. Si potrebbe rimandare alla Commissione.

PRESIDENTE. Si propone di rimandare questo articolo alla Commissione.

COLLI, relatore. La Commissione come potrà chiarire la quistione? Potrà chiarire i casi di favore.

Mi si permetta di osservare che l'articolo 23 non è stato punto alterato nella seconda discussione del progetto di legge che ha avuto luogo nel Senato; motivo per cui credo che rimarrà tale e quale.

DI SONNAZ. Si potrebbe fare una relazione più spiegativa, e tale da togliere ogni dubbio.

COLLI, relatore. Si potrebbe dire semplicemente nel progetto di legge circa le pensioni.

PRESIDENTE. Fino a tanto che una legge nuova non è fatta, esiste la legge presente, la quale va applicata.

Io proponeva di surrogarvi queste parole: «eccezzuati i casi di favore accennati nella legge medesima;» così verrà delegata ogni difficoltà.

Se il Senato approva questa redazione...

ALPIERI. Tanto meno vedo difficoltà nell'adottare la proposta del presidente, in quanto che mi pare che non è cosa probabile che una legge così lunga e complicata arrivi al suo compimento senza ritornare alla Camera.

Di modo che se sarà cambiata la legge delle pensioni a cui ci riferiamo, si metterà essa in correlazione. Del rimanente però pare che non vi sia difficoltà accogliendo questa redazione.

PRESIDENTE. Si propone l'approvazione di quest'ultimo paragrafo nel modo con cui io ho avuto l'onore di concepirlo.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 37.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 38:

«Gli ufficiali riformati per ragione di disciplina avranno ragione ad un assegnamento uguale ai tre quarti della pensione, od assegnamento che loro spetterebbe a tenore dell'articolo precedente, ove fossero riformati per infermità, ma provenienti dal servizio.»

Io proporrei di dire: «agli ufficiali riformati per ragione di disciplina o rimossi.»

DI COLLEGNO LUIGI. Io credo che l'articolo che si aggiunge nel titolo della rimozione provvede anche a questo caso senza che qui se ne faccia cenno.

Io desidererei che fosse riletto l'articolo relativo ai rimossi dove si considera il caso dell'assegnamento di riforma. (*Interruzione*)

PRESIDENTE. Non si può a meno di accennare in quest'articolo i rimossi, perchè nell'articolo 29 già votato si parla solamente di ciò che trae seco la riforma; qui al contrario si parla delle misure che il Governo può prendere riguardo all'assegnamento di riforma.

STABA. Aggiungendo la parola *rimossi*, si toglie ogni difficoltà.

PRESIDENTE. L'articolo 38 sarebbe così concepito:

«Gli ufficiali riformati per ragione di disciplina o rimossi avranno ragione ad un assegnamento uguale ai tre quarti della pensione, od assegnamento che loro spetterebbe a tenore dell'articolo precedente, ove fossero riformati per infermità non provenienti dal servizio.

«Art. 39. La pensione e l'assegnamento vitalizio di riforma sono considerati come pensione di ritiro, retti colle norme stesse di questa, e cessano, e sono sospesi nei casi stessi in cui cessa ed è sospesa la pensione medesima.

«È pur retto colle medesime norme ed è sospeso nei casi stessi suindicati l'assegnamento temporaneo di riforma.»

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti, sostituendo alle parole di riforma le seguenti: *di cui sovra.*

(È approvato.)

«Art. 40. L'ammontare della pensione di ritiro è determinato dalla legge sulle pensioni militari.»

Se non si fanno opposizioni, lo metto ai voti.

(È approvato.)

«Art. 41. Le disposizioni della presente legge sono applicabili agli ufficiali di sanità militare, ed ai cappellani secondo il grado a cui gli uni e gli altri siano assimilati.»

DI COLLEGNO LUIGI. Io credo che nella tariffa, cioè nella tabella delle pensioni i cappellani siano messi prima; perciò proporrei che si conservasse lo stesso ordine, quantunque la cosa per sé non sia di grande importanza.

BAVA. J'appuie la parole de l'honorable Collegno, parce que les chapelains, chez nous, sont dans les régiments assimilés aux capitaines, et les chirurgiens majors également; mais les chirurgiens en second ne sont assimilés qu'aux lieutenants. Il me paraît en conséquence plus rationnel d'adopter l'amendement que propose le sénateur Collegno.

MORIS. Io faccio osservare che gli ufficiali superiori sanitari sono assimilati ai tenenti colonnelli; epperò essi dovrebbero collocarsi prima.

LA MARMORA, ministro della guerra. La cosa è veramente di pochissima importanza, come ha detto assai bene il senatore Di Collegno; mi sembra però essere conveniente di attenersi all'osservazione fatta dal signor senatore Moris; per lo stesso motivo, che si propone che siano qualificati prima i cappellani per la differenza del grado, devono pure qualificarsi prima gli ufficiali superiori sanitari, che si trovano nello stesso caso.

PRESIDENTE. Si propone che siano nominati prima i cappellani che gli ufficiali sanitari.

Chi approva questo emendamento voglia levarsi.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

DI POLLONE. Io domandò la parola per accennare al Senato che nella discussione della legge, se la memoria non mi tradisce, quando si è fatto cenno dei veterinari, dopo una lunga discussione su questo punto, il signor ministro (ed è qui dove temo d'errare) disse che avrebbe proposto alla firma sovrana di dar un grado ai veterinari. Domando al signor ministro se, nel caso si desse questo grado, sarebbe utile d'introdurre in quest'articolo anche i veterinari.

STABA. Questo si potrà fare quando si discuterà la legge.

DI POLLONE. Parlo al Senato, e non rispondo alle interruzioni, e soprattutto non impegno conversazioni particolari; il Senato deciderà sul merito della mia proposizione.

COLLI, relatore. L'osservazione fatta dall'onorevole preopinante non era sfuggita alla Commissione, ed ha esaminato se fosse il caso di proporla; ma siccome questa determinazione non esiste ancora, non si è potuto farne l'applicazione.

DI COLLEGNO LUIGI. Allora si pregiudicherebbe la quistione, se questa proposta venisse sanzionata; onde mi pare che si potrebbe fin d'ora dichiarare che i veterinari avranno quel grado che loro verrà accordato.

DI BONNAE. Io credo che dal momento che i veterinari fanno un grado, saranno compresi nella legge. Sono 12 o i veterinari, e questi avranno forse il grado di sottotenenti, e saranno loro perciò applicabili le disposizioni di cui tratta ai veterinari secondo il loro grado.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se l'emendamento Di Ilone è appoggiato.

DI POLLONE. La mia intenzione era di provocare una risposta dal ministro. Siccome questi non ha risposto, io ritiro il mio emendamento.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando scusa: mia dichiarazione è breve. Non si è ancora presa alcuna definitiva determinazione al proposito: ma siccome la ricorrenza necessaria, essa quindi non tarderà.

PRESIDENTE. Chieggo al signor senatore Di Pollone se persista nel suo emendamento o se lo ritira.

DI POLLONE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 41.

(È approvato.)

« Art. 42. Gli ufficiali che attualmente appartengono a categoria, e sono in condizioni non contemplate dalla presente legge, e che furono collocati in aspettativa anteriormente al decreto 23 luglio 1849, rimangono nella loro condizione attuale, finché il Governo abbia specialmente determinato per ciascuno di essi, avuto riguardo alle loro ragioni ed ai motivi per cui furono collocati in dette categorie o condizioni.

« Gli ufficiali riformati prima della promulgazione della presente legge, e i capitani di seconda classe collocati in aspettativa in virtù del decreto 23 luglio 1849, finché rimangono nella loro condizione attuale, continueranno a godere degli attuali loro assegnamenti.

Avverto che la Commissione in quest'articolo ha proposto cancellare le parole: di seconda classe.

COLLI, relatore. Ove il Senato desidera qualche spiegazione su questo proposito, io sono pronto a darla; la Commissione ha creduto bene di cancellare queste parole perché, se fossero conservate, parrebbe che i capitani di prima classe sarebbero in una condizione inferiore.

Per questo la Commissione ha creduto che fosse veramente un errore di stampa, ed io credo che difatti lo sia.

BAVA. Dans l'article 52 on a établi:

« Gli ufficiali in disponibilità, e gli ufficiali in aspettativa per riduzione o scioglimento di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporarie avranno ragione:

« Se ufficiali generali, o superiori, o capitani, alla metà della paga di cui godevano senza riguardo ad accessorio di paga, od indennità qualunque:

« Se ufficiali subalterni, ai tre quinti di essa paga.

Donc, ici, M^ll., vous avez déjà arrêté et sanctionné que les officiers en expectative qui sont supérieurs ou capitaines ont droit qu'à la moitié de leur paie d'activité.

Maintenant, retournons à l'article 49, dont parle la Commission; je crois que l'honorable rapporteur est dans l'erreur quand il dit que les capitaines de deuxième classe seront moins bien traités que...

COLLI, relatore. Au contraire, mieux traités que ceux de première classe.

BAVA. Voici ce que l'on donne aux capitaines des différentes classes:

Ceux de deuxième classe ont 1800 francs.

Si nous donnons la moitié, ils recevront conséquemment 900 francs; les 3/8, 1080 francs.

Ceux de première classe ont 2504 francs, la moitié est donc

de 1252 francs. Cette moitié est en conséquence plus forte que les 3/8 de la paie des capitaines de deuxième classe. Les capitaines anciens ont 2500 francs; la moitié de la paie sera 1250 francs. Si le ministre, dans son projet de loi, avait porté les 3/8, il arriverait que les capitaines anciens, placés en expectative, auraient 1500 francs de pension; c'est-à-dire qu'ils auraient la même paie que les majors, parce que le major a 3000 francs de paie; et si vous lui en donnez la moitié, cela fait 1500 francs. Cette graduation ne serait pas juste; c'est pourtant ce qui résultait du décret du 25 juillet 1849.

Le ministre actuel a cru devoir la rectifier, parce que les majors seraient dans des conditions moins bonnes que les capitaines anciens, car ceux-ci ils auraient 1500 francs comme les majors, tandis que les majors ont un cheval (il est vrai que le Gouvernement leur alloue la ration de fourrage), mais cela ne suffit pas; il faut compter avec le vétérinaire; le cheval dépérit, il faut lui donner des soins quand il tombe malade. Il est donc arrivé qu'on a fait dans la présente loi des modifications à cet égard, et si cette loi est adoptée la progression sera celle que je vais avoir l'honneur d'indiquer au Sénat: les capitaines de deuxième classe auront 1080 francs, ou les trois cinquièmes; ceux de première classe 1152 francs et les anciens 1250 francs; les majors 1500 francs.

Je crois cependant que les officiers actuellement placés en expectative continueront, jusqu'au moment de leur rentrée au service, à jouir du traitement qui leur est fait par le royal décret du 25 juillet 1849, et cela par la raison toute simple que les lois ne peuvent avoir d'effet rétroactif, et qu'elles n'établissent des règles que pour l'avenir.

COLLI, relatore. Accetto le ultime spiegazioni del signor senatore Bava, le quali mi sembrano giustificare appieno la proposizione della Commissione.

Io non mi oppongo, e la Commissione, io credo, nemmeno, a che sia conservato il testo della legge. Ma la Commissione aveva osservato che il testo del progetto avrebbe introdotta una clausola che sarebbe sfavorevole ai capitani di prima classe; imperciocché si tratta di ufficiali posti in aspettativa in virtù del decreto del 23 luglio 1849: mentre agli uni si conserverebbe l'assegnamento attuale, agli altri si diminuirebbe. Ove però il ministro credesse aver ragioni per mantenere la primitiva adozione adattandosi alle spiegazioni date dal generale Bava, la Commissione poi si rimette.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il generale Bava è molto più in caso di dare maggiori spiegazioni sopra questo punto in quanto che io credo che sia lui stesso che ha emanato l'accennato decreto.

BAVA. Non, c'est mon prédécesseur qui a présenté le décret à la signature royale. J'ai remarqué, comme M. le ministre actuel, les inconvénients qui en résultent, puisqu'il fait que le capitaine a la même paie que le major, quoique celui-ci ait plus de frais à cause de son cheval.

C'est, je le répète, le motif qui a déterminé le législateur à faire la variation introduite dans le projet de loi en discussion.

Pour ne point compromettre des intérêts acquis, je demande de nouveau au ministre de conserver à ceux qui sont en expectative la paie fixée par le décret du 25 juillet 1849, et que la présente loi ne soit appliquée que pour l'avenir.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io appoggio tanto più volentieri le ragioni del senatore Bava in quanto che mi pare che il relatore della Commissione sia pronto ad aderirvi anch'esso.

COLLI, relatore. Ma se si conservassero gli assegnamenti

fatti col decreto 23 luglio, io credo che i capitani di prima classe conserverebbero quello che qui si vuole toglier loro.

PRESIDENTE. Questa era la proposta della Commissione; della cancellazione delle parole di *seconda classe* sarà giudice il Senato.

BAVA. La loi s'occupe de l'avenir et non du passé, elle n'a pas d'effet rétroactif; et puisque le ministre déclare qu'il laisse à ceux qui sont en expectative ce qu'ils possèdent, je prends acte de ses paroles dans l'intérêt des officiers placés en expectative.

LA MARMORA, ministro della guerra. Non ho difficoltà a dichiarare questa cosa.

DE SONNAZ. Mi pare che sia necessario di mantenere questa redazione per non cangiare la sorte di quelli che godono di un trattamento. Per l'avvenire poi si potrà applicare la legge che ora facciamo.

BAVA. Je demande que ces messieurs se rappellent l'article 52 qu'ils ont déjà voté, et par lequel ils ont déclaré que tous les capitaines n'ayant que la paie d'expectative, n'auront que la moitié du traitement affecté à leur grade.

COLLI, relatore. Vous avez raison pour l'avenir; mais il s'agit ici du passé, il s'agit de ceux qui sont placés en expectative par le décret 23 juillet 1849.

BAVA. Vous avez entendu, messieurs, la déclaration du ministre; il a dit que les capitaines qui sont actuellement en expectative, en vertu du décret du 23 juillet 1849, conserveront la paie dont ils jouissent aujourd'hui; que la loi n'a de l'effet que pour l'avenir, c'est-à-dire qu'elle n'est applicable qu'aux officiers qui pourraient être mis en expectative.

COLLI, relatore. Ici il s'agit de ceux qui l'ont été par le décret royal du 23 juillet 1849; du reste, je soumetts la question au ministre.

BAVA. Il faut absolument que votre Commission propose un amendement qui fasse entendre, vu la déclaration du ministre, que ce n'est applicable que pour l'avenir.

COLLI, relatore. Je répète ce que j'ai déjà dit: cela se rapporte à ceux qui ont été mis en expectative en vertu du décret du 23 juillet 1849.

ALFIERI. Postochè non è già trasmessa alla Commissione l'aggiunta del senatore D'Arvillars, mi pare che si potrebbe pur trasmettere quest'articolo.

PRESIDENTE. Si propone che dovendosi trasmettere alla Commissione la proposta fatta dal senatore D'Arvillars, se la trasmetta anche quest'articolo acciò voglia pur occuparsene.

COLLI, relatore. La Commissione si uniformerà alla volontà del Senato, ma non potrà far altro che ripetere quello che si è detto finora.

La cosa è chiara: conservandosi il testo attuale della legge, i capitani collocati in aspettativa con decreto 23 luglio 1849 saranno privati dello stipendio di cui godono ora per essere ridotti alla metà dello stipendio da capitano, e questa clausola non sarebbe applicata ai capitani di seconda classe, ma solo a quelli di prima. Sopra questo la Commissione vi ha proposto di togliere le parole di *seconda classe*, affinché i capitani tanto di prima che di seconda classe continuino a godere, come dice l'articolo, dello stipendio di cui hanno goduto dal 23 luglio dell'anno scorso. La cosa è così chiara che non potrebbe rendersi di più dalla Commissione.

BAVA. Il conviendrait cependant que cet article fût envoyé à la Commission, parce qu'enfin il faut établir les choses pour l'avenir. Voulez vous encore conserver aux capitaines anciens et de première classe la paie dont ils jouissent actuellement? Voulez vous faire une exception pour les capitaines de deuxième classe qui seraient moins bien pourvus? Quant à

moi, il me semble qu'il serait sous tous rapports convenable de conserver aux capitaines de deuxième classe le droit aux 3/8^{es} de leur paie, et non à la moitié, comme l'établit l'article 52; car dans ce dernier cas ils seraient trop mal traités.

PALLAVICINO-MOSSI. Mi permetto di far osservare che si è ancora nell'inconveniente citato dall'onorevole Bava.

Quest'articolo contiene solamente una disposizione transitoria, e dicendo transitoria riguarda un caso speciale, e non mai i casi avvenire.

PRESIDENTE. Benchè io vegga la quistione sotto lo stesso aspetto di disposizione transitoria, però essendosi fatta una proposizione sospensiva, io debbo metterla ai voti. Si propone di trasmettere alla Commissione anche quest'articolo. Chi approva questa trasmissione voglia levarsi.

(La prova riescendo dubbia, si fa la controprova.)

Vi è una votazione contraddittoria. Forse non si è ben capito la prima volta la quistione che si è posta in votazione, Epperchio si ripeterà la votazione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domanderei la parola. Io appoggierei tanto più volentieri il rinvio alla Commissione in quanto che avrei piacere di discutere un momento nel seno della medesima appunto la proposizione che io faceva relativa agli ufficiali.

(Messo di nuovo a votazione il rinvio di quest'articolo alla Commissione, il Senato lo adotta.)

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Per proporre l'ordine del giorno della prima seduta io debbo interrogare la Commissione se crede di poter presentare il lavoro relativo all'aggiunta del senatore D'Arvillars dopodomani.

Vot. Sì! sì!

DI POLLEONE. Domando la parola sull'ordine del giorno per la prossima adunanza. Sembrandomi che non vi sarà materia da occupare il Senato gran tempo, ho l'onore di proporre di mettere all'ordine del giorno la legge sulla guardia nazionale. Mi spiego: non è certamente ch'io m'illuda a segno di credere che a quest'epoca avanzata in cui versa la Sessione del Parlamento si possa ancora discutere e votare la legge di che si tratta; ma io desidero che la relazione venga presentata al Senato, affinché il foglio ufficiale la pubblichi; così gli studii della Commissione che ha impiegato diciassette sedute nel suo esame, e compilati varii emendamenti non andrebbero perduti. La stampa quotidiana potrà discuterli e suggerire quelle variazioni che potrebbero essere adottate dal Senato, il quale non desidera che avere lumi da qualunque punto gli vengano. Questa legge interessa la generalità dei cittadini; è della massima importanza, e son persuaso che i miei colleghi vorranno assentire alla mia proposta. Per risparmiare però il tempo del Senato, e causare all'onorevole relatore la fatica di leggere il suo lavoro, si potrebbe semplicemente deporre la relazione sul tavolo della Presidenza. Io ne faccio la proposizione formale.

PRESIDENTE. Si propone di deporre sul tavolo della Presidenza alla prima seduta la relazione della Commissione istituita sull'esame del progetto di legge sulla guardia nazionale, e di far conoscere al pubblico che un approfondito lavoro si è già dal Senato compiuto su questa importantissima materia. Domando se è appoggiata tale proposizione.

(È appoggiata.)

(Messa ai voti, è adottata.)

La seduta è sciolta alle ore 4 3/4.